

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione Parte Seconda - Titolo II - II Presidente della Repubblica

Art. 89 Validità degli atti del Presidente della Repubblica

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità [90].

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

www.lexscripta.it